

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

62.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> ...	3, 6, 7, 9, 10 11, 12, 13, 14, 16
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);		Alagna Egidio, <i>Relatore</i> ..	4, 8, 9, 12, 13, 14, 15
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);		Bargone Antonio .....	5, 10
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138) .....	3	Fracchia Bruno .....	7
		Guidetti Serra Bianca .....	7, 10
		Mellini Mauro .....	5, 6, 8, 9, 10, 12, 13
		Nicotra Benedetto Vincenzo .....	15
		Rizzo Aldo .....	6, 16
		Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	4
		Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	12, 13, 14
		Vairo Gaetano .....	8, 10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,5.**

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di

disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che il gruppo comunista, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, ha richiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante ripresa con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricordo che nel corso delle sedute precedenti la Commissione ha già approvato, con modificazioni, gli articoli da 1 a 13 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale-testo base; la Commissione ha inoltre approvato, sempre con modificazioni, in linea di principio l'emendamento del Governo 14.3, interamente sostitutivo dell'articolo 14, che è stato quindi trasmesso per il parere di competenza alla VIII Commissione ambiente.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Propongo di accantonare l'articolo 15 e gli emendamenti ad esso riferiti, per esaminarlo congiuntamente all'articolo 21. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 16.**

1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« ART. 23-bis — 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il

pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Il giudice, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per il reato di cui al primo comma, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 16.*

16. 1.

Mellini.

*Al primo capoverso, sostituire le parole: del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale con le seguenti: dei delitti*

di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 321 (se relativi ad atti riguardanti pubbliche forniture ed appalti), 324 e 416-bis del codice penale.

16. 6.

Mellini.

*Al primo capoverso, sostituire le parole per il promuovimento con le parole: per l'eventuale promuovimento.*

16. 2.

Mellini.

*Sopprimere il secondo capoverso.*

16. 3.

Mellini.

*Sopprimere il terzo capoverso.*

16. 4.

Mellini.

*Al terzo capoverso, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: che procede per l'applicazione della misura di prevenzione.*

16. 7.

Il Relatore.

*Sopprimere il quarto capoverso.*

16. 5.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. L'emendamento 16. 7, da me presentato, ha lo scopo di evitare che sorgano difficoltà di interpretazione, introducendo una specificazione che fughi ogni dubbio: ne raccomando, pertanto, l'approvazione. Esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti Mellini 16.1, 16.6, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 16.7 e parere contrario sugli emendamenti Mellini 16.1, 16.6, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.

MAURO MELLINI. La norma riguardante il doppio binario, contenuta nell'articolo 16, non è soltanto processuale, perché stabilendo l'obbligatorietà del promuovimento dell'azione in sostanza si giunge a procedere indipendentemente dall'entità e dal tipo di indizi raccolti. Faccio l'esempio del caso Tortora, al quale doveva essere applicato il provvedimento: Tortora non aveva beni, ma nessuno ha svolto le indagini, perché erano dei mascalzoni e non volevano accertare che quell'uomo non aveva introitato alcunché. Ma era obbligatorio, sulla base di quanto emerso nel giudizio di primo grado. Forse avrebbero potuto confiscare i libri che aveva in casa, perché probabilmente non sarebbe stato in grado di dimostrare la legittima provenienza di ciò che era in suo possesso, come nessuno di noi può fare.

Rendere obbligatorio il promuovimento del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione significa impostarlo automaticamente, sulla base di qualsiasi situazione probatoria. Ammesso che vi sia la massima onestà da parte del giudice, per così dire, *a quo* (il termine non è proprio esatto, ma mi riferisco al giudice che si occupa del procedimento sorto in base ad una imputazione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale), bisogna stare attenti, perché gli elementi probatori potrebbero essere smentiti, in quanto tutto dipende da un certo riscontro che il giudice dovrà fare e che potrebbe far crollare tutto fino all'ultimo. Rendetevi conto di che cosa significa questa obbligatorietà!

È ovvia, a mio parere, la soluzione del problema della competenza, nel rapporto formale tra i due magistrati giudicanti: essa spetta al giudice *ad quem*.

Invito il relatore a seguire con attenzione il mio discorso, perché poi questi problemi li avrete sulla coscienza! È inutile, da parte vostra, dire che a questo punto non è possibile fare passi indietro, perché la retorica di questa legge impone di fare così! Questi sono fatti che gridano vendetta al cospetto di Dio! Voi

avrete la responsabilità di tutti i « casi Tortora » che potranno verificarsi. Tenete presente questa circostanza! A questo punto, quando dite che è obbligatorio e che non si può sospendere, perché solo il giudice può farlo (ammesso che vi sia un giudice che abbia la cultura del dubbio, che disponga degli elementi necessari per eventuali riscontri negativi e che voglia farlo, diversamente dal caso che ho evocato), chi andrà ad effettuare il riscontro nel corso del giudizio di appello, per la sospensione? Forse il giudice che oramai ha già risolto il problema della prevenzione, ha nominato il suo amministratore, e via dicendo? Egli dovrà stabilire se sospendere o no in base agli elementi che gli sono stati forniti, non avrà neppure la possibilità di dare un colpo di freno, avremo una condanna prima della conclusione del giudizio.

La Commissione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è investita di questo problema, sulla base di tale legge. Dobbiamo ricordare che vi è stato un caso che si è concluso con un'assoluzione generale e con una sentenza dei giudici di secondo grado che ha reso giustizia anche del giudizio di prevenzione.

Rendetevi conto di quello che accade, voi volete dare l'impressione di essere in guerra e di dover, quindi, esercitare una giustizia di guerra! Lo scopo è quello di mettersi sotto i piedi il diritto, perché, non riuscendo ad ottenere altri risultati, è proprio questo che state facendo, convinti di compiere il vostro dovere! Se si vogliono davvero ottenere dei risultati, sono sufficienti la legge ed i principi generali. Dico ciò con la solita franchezza, durezza ed impertinenza, ma ritengo che si tratti di questioni di coscienza e che se continueremo a seguire la strada della retorica andremo a finire male.

ANTONIO BARGONE. Siamo contrari all'emendamento soppressivo perché l'articolo 16 risolverebbe uno dei problemi sollevati dalla relazione della Commissione parlamentare sulla mafia, presieduta dall'onorevole Alinovi, in merito alla

sovrapposizione del giudizio di prevenzione al procedimento penale, che in qualche modo ha già arrecato danni. Non prevedere una norma di tale natura significherebbe perpetrare una situazione che in effetti è diventata difficile e non più tollerabile al punto che il Governo era giunto alla determinazione di emanare un apposito decreto per superarla.

Per questi motivi ritengo che la norma di cui all'articolo 16 fornisca proprio quella garanzia cui l'onorevole Mellini faceva riferimento. Nel caso in cui, infatti, nei confronti di un cittadino fosse mossa un'accusa ingiusta, la sospensione della misura di prevenzione fornirebbe, almeno su questo versante, una tutela. Se poi si sostiene che non deve essere varata alcuna legislazione antimafia, allora si tratta di una questione più rilevante che andrebbe discussa a fondo. Poiché, però, stiamo esaminando un provvedimento che necessariamente deve essere organico, occorre evitare la sovrapposizione dei due procedimenti.

ALDO RIZZO. Signor presidente, anch'io sono contrario alla soppressione dell'articolo 16 perché ritengo che le norme in esso contenute abbiano la funzione, più che positiva, di mettere finalmente un punto fermo nei rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione. L'articolo 24 della legge n. 646 del 1982 consente che l'applicazione delle misure patrimoniali ed interdittive possa avvenire nell'ambito del procedimento penale. Può anche accadere che a carico del medesimo soggetto siano contemporaneamente iniziati il procedimento penale e quello di prevenzione, con la creazione di un'inevitabile confusione di competenze in relazione alle misure di carattere patrimoniale ed interdittivo.

Ritengo sia molto positiva la scelta di attribuire al giudice del procedimento penale la competenza in materia di procedimento di prevenzione; ritengo sia un momento di chiarezza ed una scelta di coerenza che ben si inserisce nel nostro sistema penale e procedimentale. Vorrei aggiungere che ritengo altresì positiva la

previsione dell'obbligatorietà della sospensione del procedimento proprio per una maggiore garanzia del cittadino. Nel caso in cui, infatti, sia aperto un procedimento per associazione di tipo mafioso, il soggetto sarebbe colpito dalle misure di prevenzione nell'ambito del procedimento penale per la natura del reato.

MAURO MELLINI. Ma dove sta scritto?

ALDO RIZZO. Nel momento in cui si apre il procedimento per associazione a delinquere, il meccanismo di sospensione è quasi automatico.

Queste sono le ragioni per le quali sono contrario agli emendamenti presentati all'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 16.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini 16.6.

MAURO MELLINI. Mi domando per quale motivo dovrebbero essere applicate le misure di prevenzione. Nel caso si procedesse ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale, sappiamo che si creerebbe un intreccio tra reato di appartenenza all'organizzazione mafiosa e reato contro la pubblica amministrazione. Difficilmente si distinguerebbe, però, l'appartenenza alla mafia dall'appartenenza ad organizzazioni di latrocinio di pubblico denaro o a sodalizi organizzati che, spesso, mostrano una notevole pericolosità sociale dovuta a fattori ambientali e rispetto alla quale può senz'altro avanzarsi il discorso del vincolo associativo e dell'assoggettamento che ne deriva. Perché, allora, non esaminare l'opportunità di assoggettare gli imputati di reati relativi ad atti riguardanti pubbliche forniture ed appalti a misure che si fondano sul sospetto e su irrilevanti indizi anche quando non vi sia un procedimento ai sensi dell'articolo 416-bis, ma vi sia procedimento ai sensi dell'articolo 314 (cioè peculato), o a reati

di concussione e corruzione per i quali vi è un « fatturato » molto più ingente di quello proveniente dalle attività mafiose? Vorrei sapere se voi sostenete che la mia proposta intende sovrapporre il sistema della perseguibilità in forza di presunzioni a provvedimenti di sequestro e di confisca che non possono essere ritenuti legittimi in base ad una semplice imputazione, oppure se ritenete che i reati previsti dal mio emendamento non importino vincoli associativi o comportamenti altamente pericolosi come, per esempio, il riciclaggio delle somme in un ambito sociologico particolare. Non si considera che delitti di tale natura poggiano su una concezione dell'ordine giuridico-penale che comunque è alla base della legislazione antimafia? In alternativa bisognerebbe riconoscere che, una volta avviati procedimenti di tale natura, vi è la possibilità — non obbligatoria, ma opportuna — della trasmissione degli atti in presenza di latrocinii o di concussioni che portano a scoprire scandali presso i vari provveditori alle opere pubbliche delle regioni italiane, con conseguenti indagini patrimoniali al fine di impedire efficacemente che gli effetti dei comportamenti delittuosi implicino un rafforzamento del sistema criminale. Troppo spesso nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione non si considera l'aspetto economico che ha invece un'incidenza non certo minore rispetto al delitto di tipo mafioso.

Quindi, propongo che, qualora la Commissione approvi il mantenimento dell'articolo, sia inserito in esso il riferimento, oltre che all'articolo 416-bis, a tutta quella serie di reati contro la pubblica amministrazione che denotano una pericolosità sociale non minore di quella attribuita ai reati di mafia.

**BRUNO FRACCHIA.** Ho ascoltato con molto interesse la proposta, testé avanzata dall'onorevole Mellini, di unire, nel testo dell'articolo, al riferimento all'articolo 416-bis quello ad una serie di reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, per l'applica-

zione di un minimo di misure di prevenzione. In linea teorica, ritengo che tale proposta non sia affatto da buttare via, ancorché l'area di commissione dei fatti previsti in tale fattispecie penale sia non solo più ampia ma certamente più differenziata rispetto a quella di cui all'articolo 416-bis.

In altri termini, credo di poter dire (mi auguro, però, che così non sia) che la commissione di fatti rientranti nella previsione dell'articolo 314 non ha niente a che vedere, il più delle volte, con la fattispecie di cui all'articolo 416-bis. Di conseguenza, tentare di introdurre una norma di collegamento tra tutti questi reati con il promuovimento di una misura di prevenzione mi sembra, almeno in questa sede, tentare di svolgere un'attività legislativa — mi sia consentito dirlo — un po' strana, originale.

Sono, invece, dell'avviso di ricevere il segnale che ci è stato mandato, molto concretamente, dall'onorevole Mellini (e nel cui senso il gruppo comunista intende assumere un impegno) di vedere, nell'ambito della riforma relativa ai delitti contro la pubblica amministrazione (che è già all'ordine del giorno della Commissione e che sarà discussa al termine dell'esame di questo provvedimento) se sia possibile eventualmente il collegamento di quei fatti con le attività mafiose.

Se riusciremo a stabilire qualcosa all'interno di tale nuova normativa, il collegamento con l'attività mafiosa — e, quindi, con procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione — sarà automatico.

Per tali motivi e con questo impegno, dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'emendamento 16.6.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mellini 16.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini 16.2.

**BIANCA GUIDETTI SERRA.** Sono favorevole all'emendamento Mellini 16.2 per-

ché ritengo che tale norma sia più armonica nel contesto del nostro sistema.

MAURO MELLINI. Signor presidente, l'obbligatorietà del promuovimento ha il significato di obbligatorietà di un pregiudizio perché comporta quanto meno il sequestro dei beni. Si prenda il caso di una persona che non sia stata raggiunta, fino a quel momento, da alcun indizio, da alcun precedente che possa fare pensare comunque — e indipendentemente da quel fatto — alla chiamata di correo di un pentito. Quest'ultima comporta automaticamente, oggi, il sequestro dei beni! Questo è il dato di fatto: che il promuovimento dell'azione comporta il sequestro dei beni!

GAETANO VAIRO. Dopo il caso del giudice Carnevale, sì.

MAURO MELLINI. Non venire a dirmi, caro Vairo, che non si procede contro una persona sulla base di una sola chiamata di correo, perché purtroppo si condanna anche per semplici chiamate di correo!

Non è che io abbia una particolare fiducia nel tribunale e nell'apparato relativo alle misure di prevenzione, ma può esservi un'apertura di procedimento ai sensi dell'articolo 416-bis che, dato il carattere problematico con cui viene aperto quel procedimento (che pur esige lo spiegamento di un'attività istruttoria), non giustifichi il ricorso ad una misura di prevenzione; mentre possono esservi altri casi nei quali, in presenza, per esempio, di precedenti penali in concorso di imputazioni diverse relativamente a reati sintomatici, l'apertura di un procedimento penale in base allo articolo 416-bis è di certo un segnale che deve stimolare necessariamente l'attenzione per l'eventuale ricorso a misure di prevenzione.

Se dunque non si introduce la dizione: « per l'eventuale promuovimento », s'intende che il provvedimento di prevenzione, che può avere una durata minore o maggiore rispetto a quella di un maxi-processo...

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Tutto questo avviene quando si procede nei confronti di persone imputate ai sensi dell'articolo 416-bis e della legge contro la droga. Dunque, il presupposto giuridico è che vi sia già un procedimento penale.

MAURO MELLINI. Grazie tante! Hai scoperto l'acqua calda! Che tu mi dica che debba esserci un'imputazione...

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ho detto: quando vi sia un procedimento penale.

MAURO MELLINI. Alagna! Ma qual è il procedimento penale senza imputazione?!

Scusa. Se vuoi intervenire, trova argomenti più intelligenti!

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Ti avevo chiesto il permesso di interromperti.

MAURO MELLINI. Ma non per dire cose...

Quindi, il problema è che il procedimento di prevenzione si fa sulla base dell'apertura, cosicché rimane l'unico elemento (perché questa è la sostanza) per il provvedimento di prevenzione una volta che non vi sia stata una sospensione, giacché — come dirò a proposito di un altro emendamento — non è vero che la sospensione è necessaria, perché il giudice stabilisce se è pregiudiziale una volta che sia obbligatoria l'apertura. Questa pregiudizialità non c'è mai.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Signor presidente, poiché siamo in sede legislativa, voglio consegnare agli atti la lettura dell'articolo in discussione, senza riferimenti ad inutili polemiche. (*Interruzione del deputato Mellini*). Onorevole Mellini, abbia la compiacenza di lasciarmi parlare e comunque per la mia precedente interruzione — della quale mi scuso — le ho chiesto il permesso.

Signor presidente, l'articolo 16 al primo capoverso recita: « Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'arti-



colo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente... ». Mi pare si evinca chiaramente che il presupposto è l'esistenza di un procedimento penale, nei confronti di persone imputate dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale od all'articolo 75 della legge antidroga. In presenza di tali fatti vige l'obbligo di darne comunicazione al procuratore della Repubblica affinché venga promosso il procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione.

Sostengo che ciò è giusto e conforme ai principi costituzionali di uno Stato di diritto e desidero che sia consacrato agli atti della Commissione. Sono i commenti che ho ascoltato ad essere fuori luogo e fuori dalle regole della democrazia!

MAURO MELLINI. Le regole della democrazia! La replica si pronuncia alla fine!

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Mi assumo la responsabilità delle affermazioni che pronuncio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le posizioni definitive sono ineccepibili quando sono tali.

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 16.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 16.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mellini 16.4.

MAURO MELLINI. Signor presidente, invito a votare a favore dell'emendamento soppressivo da me presentato, anche se mi rendo conto che la mia è una *vox clamantis in deserto*. Voglio sottolineare l'inesattezza di questo capoverso

che prevede una sospensione necessaria, in quanto il combinato disposto con i precedenti capoversi contempla l'obbligatorietà del promuovimento del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Se vi è obbligatorietà del promuovimento significa che sono sufficienti gli indizi in base ai quali si procede alla contestazione dell'imputazione prima, ed all'apertura di un procedimento a carico del soggetto dopo (nonostante si sostenga il contrario). Se ciò da un lato è sufficiente per avviare il procedimento, dall'altro si determina una « latitudine » notevole in ordine alla sospensione, di conseguenza non si può accampare la sua necessità.

Questo mi permette di riproporre un'altra questione, quella cioè delle conseguenze patrimoniali anche per il caso di condanne che si ripercuotono in danno delle vittime di reati commessi da mafiosi. Se un soggetto che ha subito un sequestro di persona ha la disgrazia, nella disgrazia, di vedere applicate le misure di prevenzione e, concluso il procedimento di prevenzione, prima che sia intervenuta la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, gli si dà la possibilità di agire esecutivamente nei confronti del colpevole, costui rischia di trovare i beni del colpevole medesimo già confiscati, sul presupposto che i mezzi economici provengono da reati espressione della qualifica di mafioso, ossia di appartenente ad organizzazioni mafiose. Insomma, poiché esiste questo presupposto, il soggetto che ha subito il reato, recandosi a pretendere il risarcimento potrebbe trovarsi di fronte una sala da ballo gestita dalla cooperativa a cui i beni sono stati attribuiti, e ciò con pregiudizio dei diritti dei terzi.

Tutto ciò è scandaloso e significa espropriare le vittime, non i mafiosi! D'altra parte, queste sono le conseguenze del doppio binario, di questo « andazzo »; volete la guerra, mentre invece si deve fare giustizia. Avete mandato all'aria un altro pezzo dei rapporti tra le istituzioni, e la fiducia nella giustizia viene meno di fronte a questi problemi.

Se vogliamo riflettere, facciamolo, ma se si continua a dire che la sede è sempre un'altra, che il momento non è mai quello buono, e non si pone attenzione a quello che sostiene qualche « cane sciolto », si andrà avanti così, come si è fatto finora con le conseguenze a tutti note. Andiamo pure avanti, però chiediamo alle vittime della mafia cosa pensano della legge speciale !

GAETANO VAIRO. Signor presidente, intervengo per sottolineare come il legislatore nel terzo capoverso dia atto di una profonda sensibilità giuridica.

Contrastando quanto affermato dal collega Mellini — e mi dispiace farlo perché conosco il suo valore — intendo sostenere che non si crea nulla di nuovo, semplicemente si applica il principio fondamentale della connessione logica tra procedimenti diversi. Il che del resto si ritrova in questo stesso capoverso, laddove si dice che, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, questo si sospende. Si tratta dell'applicazione di un principio cardine della materia processuale penale, civile ed amministrativa.

La novità semmai è costituita dalla previsione contenuta nel terzo capoverso — che il collega Mellini non ha richiamato e che veramente rappresenta una conquista giuridica — secondo la quale « la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale ». E bene ha fatto il legislatore a sancire questa norma di grande rilevanza perché con essa finirà quel paradosso, quella stortura (e l'onorevole Mellini lo sa) per cui una persona prosciolta con formula piena, viene sottoposta a procedimento ai sensi della legge sulla prevenzione.

Per tali motivi, voteremo contro l'emendamento Mellini 16.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 16.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 16.7.

MAURO MELLINI. Mi asterrò dalla votazione.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Anch'io mi asterrò dalla votazione.

ANTONIO BARGONE. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16.7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 16.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

MAURO MELLINI. Colgo l'occasione della dichiarazione di voto contraria sul complesso dell'articolo 16 per dire che la previsione contenuta nel terzo capoverso, secondo la quale « la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale », è totalmente inutile.

Quando si conclude che il fatto (che poi è rappresentato dall'appartenenza ad una associazione di stampo mafioso) non è provato, il soggetto viene assolto. Può darsi, però, che questi sia anche cugino di un mafioso: ciò non ha efficacia ablativa rispetto alla sentenza che sia nel frattempo intervenuta e quindi, se non vi è stata la sospensione, ma si è formato il giudicato e la sentenza è diventata definitiva, non ha alcuna rilevanza, perché i

fatti possono essere presi in considerazione soltanto nell'ipotesi che non sia intervenuta la decisione definitiva nel procedimento di prevenzione. Di conseguenza, la norma di cui al terzo capoverso dell'articolo 16 non ha alcun significato, a differenza di quanto ha sostenuto il collega Vairo, che stimo molto e del quale apprezzo il valore che dà ad espressioni come « grande rilevanza » o altro di una norma. So che tali cose valgono davvero, per l'onorevole Vairo, perciò mi dispiace che egli attribuisca importanza ad una norma che, invece, è solo « acqua fresca ». Tale norma, ripeto, è assolutamente inutile, contiene soltanto una tautologia: essa, infatti, avrebbe dovuto unicamente stabilire che in caso di assoluzione, qualunque sia la decisione intervenuta, questa viene travolta. Poiché non vi è traccia di una disposizione in tal senso, il resto non vale nulla, semmai serve solo a ricordare il carattere perverso di una serie di meccanismi sui quali non sto a dilungarmi, dal momento che intervengo in sede di dichiarazione di voto. Le considerazioni esposte rafforzano, comunque, la mia intenzione di votare contro l'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 17.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole « ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, » sono inserite le seguenti: « in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, »; nello stesso comma le parole « di residenza » sono sostituite dalle seguenti: « di dimora abituale », e la parola « procede » è sostituita dalle seguenti: « può procedere ».

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole « elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis e nel secondo comma dell'articolo 10-ter » sono sostituite dalle seguenti: « elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10 ».

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole « dal terzo comma dell'articolo 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 6 dell'articolo 2-bis ».

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:

« La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 17.*

17. 1.

Mellini.

*Sopprimere il comma 1.*

17. 2.

Mellini.

*Sopprimere il comma 2.*

17. 3.

Mellini.

*Sopprimere il comma 3.*

17. 4.

Mellini.

*Sopprimere il comma 4.*

17. 5.

Mellini.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, mi associo al parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti.

MAURO MELLINI. Gli emendamenti da me presentati, in particolare il 17.1, interamente soppressivo, esprimono la mia contrarietà a tutte le norme contenute nell'articolo 17. La *ratio* di esso trae origine da una storia tormentata: le misure di prevenzione nei confronti dei mafiosi derivano dal fatto che essere mafioso veniva considerato un dato precedente, una situazione che provocava predisposizione all'attività criminale. Esisteva, quindi, l'appellativo « mafioso », ma non significava necessariamente « appartenente ad un'associazione a delinquere »: si tratta di una vecchia discussione che ha coinvolto tanti grandi giuristi (quando esistevano grandi giuristi)! Dal momento, però, che l'essere mafioso viene ormai considerato un reato specifico, le misure di prevenzione non trovano più giustificazione. Se queste, infatti, vengono comminate in funzione di un fatto che è di per sé reato, c'è ben poco da prevenire! Si tratta già di un reato di pericolo. Estendere le misure di prevenzione anche a tali ipotesi significa aumentare ulteriormente il controsenso già insito nelle misure di prevenzione stesse. Conseguenze ancora peggiori si avranno se si pensa di inserire in tali previsioni anche altri tipi di reato, secondo la proposta avanzata da un giudice sconsiderato (noto anche per certe sue forme di squilibrio mentale) il quale ha affermato di aver addirittura dettato il contenuto di un decreto-legge emanato dal Governo, senza che di fronte a tali dichiarazioni l'esecutivo si sia preoccupato di promuovere un procedimento disciplinare.

Sono convinto che si avranno una serie di fenomeni a catena collegati alla stranezza del giudizio di prevenzione, che porta a conseguenze aberranti e anomale.

Poiché non credo che sia questa la sede opportuna per andare a fondo di tali questioni, un'associazione della quale faccio parte promuoverà un convegno nell'ambito del quale si studi approfonditamente la materia.

Ritengo che non si possa fare a meno di essere contrari alle norme che stiamo esaminando, dal momento che la legge in questione ha già prodotto notevoli danni, per cui la sua estensione non può che rappresentare un fatto negativo, al quale mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 17.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 17.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 17.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 17.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 17.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo

416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai 20 milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani ».

L'onorevole Mellini ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 18.*

18. 1

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 18.1.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è del medesimo avviso del relatore.

MAURO MELLINI. Questo articolo è singolare perché in sostanza l'amministrazione finanziaria si trova a dover effettuare delle indagini di polizia tributaria che si devono comunque svolgere nei confronti di tutti i cittadini affinché paghino le tasse. Non si vede perché vi debba essere una previsione specifica per quanto riguarda i mafiosi. Se volete stabilire una misura di prevenzione per i soggetti condannati per questi tipi di reati, stabilite una norma che preveda indagini patrimoniali particolari: l'obbligo di presentare denunce oneste è di tutti i cittadini! L'articolo 18 recita, in sostanza, che i mafiosi devono fare denunce oneste! Si tratta di una dichiarazione di fallimento dell'amministrazione finanziaria che fa semplicemente ridere. La mia contrarietà all'articolo 18 deriva proprio da questo

fatto, non certo perché ritenga che i mafiosi non debbano pagare le tasse, anche perché, se effettivamente sono state applicate le misure di prevenzione, tali mafiosi non potrebbero neppure vendere le castagne secche agli angoli delle strade, perché privi della concessione di ambulanti. Per questi motivi ritengo la norma ridicola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18 di cui è stata chiesta la soppressione.

*(È approvato).*

L'emendamento 18.1 s'intende pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 19.

1. Nel numero 2-bis dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole « dagli articoli 10 e 10-ter » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 10 ».

2. Nel numero 2-bis del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole « di un provvedimento » è inserita la seguente: « definitivo ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

*Sopprimere l'articolo 19.*

19. 1.

Mellini.

*Sopprimere il comma 1.*

19. 2.

Mellini.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### ART. ...

1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifica-

zioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Per i condannati per i reati indicati nell'articolo 340, ultimo comma, del codice di procedura penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ».

*Conseguentemente la rubrica del Capo I del disegno di legge n. 3325-ter va integrata come segue: dopo le parole « 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 », aggiungere le seguenti: « e 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ».*

19. 01.

Il Governo.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 19.1 e 19.2, mentre il parere è favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 19.01.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti 19.1 e 19.2; raccomanda invece l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 19.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 19.1, non accettato da relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Mellini 19.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 19.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.01.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## CAPO II.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646, E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI LOCALI.

### ART. 20.

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniali, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. La disposizione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, si applica nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, con riferimento alle misure di prevenzione personali disciplinate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, decorsi cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

20. 3

Il Relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Le persone di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché le persone condannate con sentenza non definitiva per i delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319 e 320 del codice penale, anche se successivamente dichiarati estinti per prescrizione, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per anni dieci a decorrere dalla data di definitività della sentenza o della misura di prevenzione o dalla intervenuta prescrizione.

20. 01.

Nicotra.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al punto 3, dopo le parole: « provvedimenti stessi; », aggiungere le seguenti: « per le persone cui è stata applicata la misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad una delle associazioni indicate dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, per la durata di dieci anni » e al punto 6), dopo le parole: « il tempo della sua durata », aggiungere le seguenti: « e per le persone condannate con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale) ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione a quello di associazione di tipo mafioso, per la durata di dieci anni; ».

20. 02

Nicotra, Nucci Mauro, Vairo,  
Fumagalli Carulli, Piccirillo.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Il mio emendamento 20. 3 in definitiva non propone altro che il recupero delle norme riabilitative in materia di misure di prevenzione personale e, nel caso specifico, di misure interdittive. Come tutti sanno, precedentemente alla legge n. 327 del 1988 non si prevedeva l'istituto della riabilitazione. In uno Stato di diritto non era tollerabile, infatti, che delinquenti che avessero commesso delitti quali l'assassinio o la rapina, dopo il periodo di sconto della pena, venissero riabilitati, mentre cittadini sottoposti a misure di prevenzione non godessero di tale istituto. Con l'articolo 15 della legge n. 327, infatti, è stato posto rimedio a questa stortura giuridica stabilendo che la riabilitazione possa essere chiesta dopo tre anni di buona condotta. È chiaro che tale norma è estesa per analogia alle misure interdittive.

Per evitare equivoci interpretativi, abbiamo ritenuto opportuno presentare questo emendamento al testo in esame al fine di chiarire, nel modo migliore, il principio già affermato nella legge n. 327, prevedendo, però, un periodo di cinque anni (non più tre) necessario per la richiesta di riabilitazione. Ciò si è ritenuto necessario al fine di uniformare la legislazione antimafia ai principi generali del codice penale.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 20.01 proposto dall'onorevole Nicotra, poiché vi sono delle perplessità in ordine al profilo di costituzionalità, mi riservo di esprimere il parere dopo la sua illustrazione da parte del proponente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La *ratio* che ha ispirato l'articolo aggiuntivo su cui poc'anzi il relatore si dichiarava perplessito, con riguardo ad alcune considerazioni fatte in sede informale, è quella di cercare di colpire veramente il rapporto tra mafia e politica, ma, se vogliamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo essere meno retorici ed operare concretamente.

Per coloro che sono stati sottoposti alle misure di cui all'articolo 416-bis del codice penale, nonché per coloro i quali hanno commesso un delitto contro la pubblica amministrazione, e che hanno conseguito o la condanna definitiva oppure — in quanto intervenuta dopo la condanna di primo o secondo grado — la prescrizione per decorrenza dei termini, il mio articolo aggiuntivo prevede l'interdizione per dieci anni dall'elettorato attivo e passivo.

Sono sotto gli occhi di tutti casi di mafiosi eletti consiglieri comunali o sindaci, ed è proprio da ciò che vogliamo garantirci; stabiliamo questa interdizione per coloro che già hanno avuto una condanna, non solo per fatti mafiosi, ma anche per reati contro la pubblica amministrazione.

Ho quindi riformulato meglio, confortato anche dagli uffici legislativi del Ministero, il mio articolo aggiuntivo 20. 01 (che ora ritiro), ed insisto sull'articolo aggiuntivo 20. 02, che razionalizza la materia e si ancora alla legge elettorale, così da far cadere le perplessità manifestate dal relatore.

**PRESIDENTE.** Ricordo che il Governo si è espresso favorevolmente sull'emendamento del relatore 20. 3.

**ALDO RIZZO.** Ritengo opportuno che il relatore ci fornisca qualche chiarimento circa le previsioni contenute in questo emendamento. Mi sembra infatti che, per ciò che concerne le misure di prevenzione personali, si proceda ad una modifica di quanto sancito dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, il quale già con-

templa l'istituto della riabilitazione, con riferimento alle misure di prevenzione in generale, stabilendo che debbano decorrenza tre anni dalla cessazione della misura stessa.

Mi chiedo quindi se il primo comma dell'emendamento del relatore voglia essere una modifica di quell'articolo, con riferimento ai tempi ivi stabiliti. Per quanto riguarda i soggetti, mi sembra che vi sia un'estensione a coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione perché imputati di traffico di droga; ma per quanto concerne i tempi, indubbiamente essi sono diversi rispetto a quelli previsti dal citato articolo 15 della legge n. 327, per cui non si può dire che la disposizione in esso contenuta « si applica », essendo stata così modificata.

**PRESIDENTE.** Essendo pervenuto ordine di sconvocazione per l'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvio ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, convocherò l'ufficio di presidenza per stabilire il calendario dei lavori.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 7 ottobre 1989.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO